

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 176

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

presentata in data 20 marzo 2023

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA E DELL'OPERA
DI VITRUVIO COME TESTIMONIANZA ILLUSTRE DELLE MARCHE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), promuove la figura e l'opera di Marco Vitruvio Pollione come testimonianza illustre delle Marche e delle loro radici nella civiltà classica.

Art. 2
(Interventi)

1. Per la finalità indicata nell'articolo 1 la Regione:

- a) sostiene iniziative di carattere didattico, scientifico e culturale volte alla divulgazione, all'approfondimento e alla salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale relativo alla figura e all'opera di Marco Vitruvio Pollione, promuovendone la conoscenza nel mondo;
- b) sostiene la rete di enti impegnati nella promozione e nella valorizzazione di Marco Vitruvio Pollione, a partire dal Centro Studi Vitruviani.

Art. 3
(Comitato)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 è costituito un Comitato composto:

- a) dal Presidente della Regione Marche, o suo delegato;
- b) dal Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche, o suo delegato;
- c) dal Sindaco del Comune di Fano, o suo delegato;
- d) dal Presidente del Centro Studi Vitruviani;
- e) da un funzionario regionale, che svolge le funzioni di segretario del Comitato.

2. Il Presidente del Comitato, scelto tra i componenti dello stesso, è eletto con maggioranza relativa.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 50.000,00, da iscriverne in apposito capitolo, denominato "Interventi per la valorizzazione della figura e dell'opera di Vitruvio come testimonianza illustre delle Marche", della Missione 05 "Tutela e valorizzazione

dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione, per le rispettive annualità, degli stanziamenti iscritti a carico delle seguenti Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025:

- a) per l’anno 2023 a carico della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”;
- b) per l’anno 2024 a carico della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”;
- c) per l’anno 2025 a carico della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.